Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - **Martedì, 13 giugno 1978**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

Regione Calabria

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 162 DEL 13 GIUGNO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 60: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1971-1986. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SETTIMA estrazione eseguita il 12 maggio 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3031)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 61: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1973/1983 Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella QUINTA estrazione eseguita il 15 maggio 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3030)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1969-1984. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella NONA estrazione eseguita il 15 maggio 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3074)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nell'OTTAVA estrazione eseguita il 18 maggio 1978; Parte II: serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3073)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1967. — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella UNDICESIMA estrazione eseguita il 20 maggio 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(3128)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. 1179.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Firenze.

N. 1179. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito in Firenze, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « Peano » di Firenze, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1978
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. 1180.

Istituzione di un istituto tecnico per geometri in Trieste.

N. 1180. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro, viene istituito in Trieste, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico per geometri e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene, altresì, soppressa la sezione per geometri presso l'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per geometri « L. Da Vinci » di Trieste, del quale viene approvata la nuova tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1978
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 351

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1978.

Composizione del consiglio di amministrazione del personale dei ruoli unici, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 618. concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di ruoli unici di impiegati ed operai;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione del personale dei ruoli unici istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 — presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato — per il biennio 1978-79, è composto come appresso:

Murgiano dott. Italo, ispettore generale capo dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, delegato dal ragioniere generale dello Stato;

Buoncristiano dott. Aldo, dirigente generale del Ministero dell'interno;

Paradiso dott. Michele, dirigente generale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Basile dott. Dante, dirigente generale del Ministero delle finanze;

Remine dott. Nicola, dirigente generale del Ministero della pubblica istruzione;

Vitaliti dott. Antonio, dirigente generale del Ministero del tesoro;

Moccia dott. Rocco, dirigente generale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Chillemi dott. Sante, dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Prisco Massimo, Di Maria dott. Salvatore, Martucci dott. Giulio e Papalia dott. Sergio, rappresentanti del personale.

Art. 2.

Il dott. Gaetano Grandinetti, dirigente superiore in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è preposto alla segreteria del consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento del consiglio di amministrazione di cui all'art. 1 gravano sul cap. 1101 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 aprile 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1978
Registro n. 4 *Presidenza, foglio n.* 74

(4875)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Guanare (Venezuela).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 28 settembre 1961, con il quale veniva istituita in Guanare (Venezuela) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° aprile 1978 l'agenzia consolare di 2ª categoria in Guanare (Venezuela) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1978
Registro n. 450 *Esteri, foglio n.* 200

(4593)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1978.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moretti S.p.a., in Cantù.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Moretti S.p.a. di Cantù, ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 224.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5687495 rilasciato in data 12 aprile 1977 dal Credito varesino di Cantù, per la importazione di una partita di legno tropicale di origine Costa d'Avorio e provenienza Costa d'Avorio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 28 luglio 1977 con un ritardo, quindi di quarantasei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione limitatamente all'importo di F.F. 91.627,04. Per quanto concerne i rimanenti importi di F.F. 21.358,85 e F.F. 111.014,11 il primo sarà oggetto di altro provvedimento mentre il secondo si riferisce a merce mai importata per cui la ditta italiana ha ricevuto dalla fornitrice estera il rimborso della somma di F.F. 127.014,11 (comprensiva di spese ed interessi);

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 902/05101 del 19 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 9 agosto 1977 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la tranche di merce per F.F. 91.627,04, pur essendo giunta in Italia ancora prima dell'esborso, è stata nazionalizzata soltanto dopo che è stato trovato il compratore;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Moretti S.p.a. mediante fidejussione del Credito varesino di Cantù, nella misura del 5% di F.F. 91.627,04 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1978

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(4613)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di L'Aquila;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di L'Aquila sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 18.069

Salariati fissi:

comuni	L.	12.767
qualificati	»	13.902
specializzati	»	14.958

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4468)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Mantova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Mantova;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Mantova sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	15.897
Salariati fissi:		
comuni	L.	12.725
qualificati	»	13.927
specializzati	»	15.401

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4474)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Benevento;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Benevento sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	16.268
Salariati fissi:		
comuni	L.	13.504
qualificati	»	14.875
specializzati	»	16.140

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4443)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Lucca;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Lucca sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti	L.	15.965

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.227
qualificati . . . . » 13.408
specializzati . . . . » 14.517

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4472)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Belluno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Belluno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Belluno sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.369

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 11.949
qualificati . . . . » 13.020
specializzati . . . . » 14.030

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la comunicazione in data 14 aprile 1978, con la quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha designato il suo delegato;

Visto il telegramma del 16 maggio 1978, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha modificato la comunicazione di cui sopra;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. Calogero Pumilia è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del Sottosegretario on. Manfredi Bosco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4751)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Pordenone;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Pordenone sono determinate nelle seguenti misure;

Braccianti . . . . L. 15.945

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 12.034
qualificati . . . . » 13.349
specializzati . . . . » 14.997

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4588)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Isernia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Isernia sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 15.495

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.686
qualificati . . . . » 14.823
specializzati . . . . » 15.880

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4586)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1978.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. Co.Le.Co. - Cooperativa legatoria Collegno, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 28 febbraio 1978 effettuata nei confronti della società cooperativa Co.Le.Co. - Cooperativa legatoria Collegno, con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. Co.Le.Co. - Cooperativa legatoria Collegno, con sede in Torino, costituita per rogito notaio Sebastiano dell'Arte in data 20 luglio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Nicola Carbone ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4601)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1978.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1978 dei lavoratori agricoli della provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1978, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Ferrara;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1978, nella provincia di Ferrara sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 16.535

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 13.419
qualificati . . . . » 14.839
specializzati . . . . » 16.126

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4587)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1978.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 9717 dell'8 maggio 1978, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di cinque punti a decorrere dal 1° maggio 1978;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 2 marzo 1978;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1978, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri . . . . L. 198,12
addetti alla pulizia . . . . » 185,90

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania esclusa Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia escluso Palermo, Sardegna):

portieri . . . . L. 170,30
addetti alla pulizia . . . . » 159,90

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4698)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1978.

Autorizzazione all'ente ospedaliero S. Salvatore di L'Aquila al prelievo di rene di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal dott. Concezio Gizzarelli, presidente dell'ospedale S. Salvatore di L'Aquila in data 31 luglio 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto l'esito positivo degli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 3 marzo 1978;

Visto il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 marzo 1978;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopramenzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero S. Salvatore di L'Aquila è autorizzato alla attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di rene da cadavere debbono essere eseguite nella sala operatoria della chirurgia generale dell'ospedale S. Salvatore di L'Aquila, dai seguenti sanitari:

Propersi prof. Alberto, primario;
Martini dott. Ettore, aiuto dirigente;
Vittorini dott. Claudio, aiuto;
De Rubeis dott. Giampaolo, aiuto;
Attanasio dott. Tullio, assistente;
Pizzirani dott. Franco, assistente;
Aloisio dott. Francesco, assistente;
De Nicola dott. Giuliano, assistente;
Casilli dott. Nicola, assistente;
Rosati dott. Antonio, assistente;
Cupillari dott. Sergio, assistente.

Art. 3.

Il presente decreto ha validità di cinque anni a decorrere dalla sua data. Può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale S. Salvatore di L'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4876)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proposta di modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari »

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 1972, n. 249, propone che sia modificato nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Girò di Cagliari »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art 2.

Il vino « Girò di Cagliari » deve esser ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Girò. E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5% di vitigni diversi purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare, e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari e della provincia di Oristano limitatamente al territorio dei comuni appresso indicati: Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Girò di Cagliari » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivanti da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica ed infine i terreni situati oltre i 400 metri sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le carateristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Girò di Cagliari » non deve essere superiore a 120 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A dettto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 60 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, nonchè quelle di invecchiamento obbligatorio e di preparazione del vino « Girò di Cagliari » devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atto a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine viticola al mosto o al vino di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 13.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino « Girò di Cagliari » non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Girò di Cagliari » all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno tenue;

odore: delicato con leggero aroma di uva;

sapore: gradevole, caldo e vellutato;

gradazione alcoolica complessiva minima: 14,5 di cui almeno 12 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e per il tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », 14 gradi di cui almeno 13,5 svolti ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

La denominazione di origine controllata « Girò di Cagliari » può essere utilizzata per designare vini liquorosi ottenuti, mediante alcolizzazione, con vini base o mosti rispondenti alle condizioni previste dai precedenti articoli.

Il vino « Girò di Cagliari » nei tipi liquorosi all'atto dell'immissione al consumo deve presentare le seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tenue, brillante;

all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;

gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; e nel tipo secco, da qualificarsi in etichetta come « secco » o come « dry », oltre, naturalmente che come « liquoroso », 17,5 di cui almeno 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di un grado;

acidità totale minima: 3,5 per mille;

estratto secco netto: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini « Girò di Cagliari » liquorosi, qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni di cui uno in botti di rovere o di castagno, possono portare in etichetta la menzione « riserva ». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Girò di Cagliari» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

(4104)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Neodit dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Neodit concessa all'impresa Ravit S.p.a., in Torino, corso Marconi, 15, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4716)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Cyanatil dell'impresa Cyanamid Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 2 maggio 1974 all'impresa Cyanamid Italia S.p.a. di Catania, del presidio sanitario denominato Cyanatil, già registrato al n. 1403.

(4726)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Cloresene 25 dell'impresa Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 5 ottobre 1973 all'impresa Caffaro S.p.a. di Milano, del presidio sanitario denominato Cloresene 25, già registrato al n. 1395.

(4727)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Sivamlin P 2 granulare dell'impresa Sivam S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 16 aprile 1973 all'impresa Sivam S.p.a., via Scarlatti, 30, Milano, del presidio sanitario denominato Sivamlin P 2 granulare, gia registrato al n. 1210.

(4728)

MINISTERO DEL TESORO

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 710. — Data: 4 marzo 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Fedele Giuseppe, nato a Siracusa il 22 febbraio 1925. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 15.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4836)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Pessano con Bornago

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15492, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Pessano con Bornago (Milano), adottato con deliberazione consiliare 12 luglio 1974, n. 75, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alle delibere consiliari 12 febbraio 1975, n. 4, 20 febbraio 1975, n. 5, 26 febbraio 1975, n. 7 e 15 novembre 1976, n. 146.

(4276)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sesto S. Giovanni

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15491, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sesto S. Giovanni (Milano), adottato con deliberazione consiliare 21 luglio 1973, n. 598.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alla delibera consiliare 15 luglio 1977, n. 654.

(4277)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Varese

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, n. 15490, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Varese, adottato con deliberazione consiliare 17 luglio 1973, n. 170, e successive.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale e di cui alle delibere consiliari 1° aprile 1975, n. 119 e 2 marzo 1976, n. 93.

(4278)

Approvazione del piano di zona del comune di Valgreghentino

Con deliberazione della giunta regionale 21 marzo 1978, numero 15244, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Valgreghentino (Como).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4282)

Approvazione del piano di zona del comune di Bertonico

Con deliberazione della giunta regionale 4 aprile 1978, numero 15478, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Bertonico (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(4283)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, con mansioni di guida..

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Licenza di istruzione elementare.

F) Patente di tipo « C » per la guida di autoveicoli.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 2.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) gli estremi della patente automobilistica almeno di tipo « C » di cui sono in possesso, con la precisazione della data in cui la stessa è stata conseguita e dell'uso per cui è stata rilasciata;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare la documentazione, in originale o copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonea a comprovare i seguenti titoli valutabili:

Servizi:

a) servizi comunque prestati alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva;

b) servizi comunque prestati presso enti pubblici;

c) servizi comunque prestati presso privati;

Titoli di cultura:

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

e) diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

f) frequenza con esito positivo di classi di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto;

g) idoneità in concorsi statali per esami;

h) diploma di dattilografia;

Specializzazioni e qualificazioni:

i) attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione, nonché documenti comprovanti eventuali specializzazioni conseguite durante il servizio militare anche di leva;

l) patenti di guida per autoveicoli di tipo superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso;

m) ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenze che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati dovranno presentare, entro il termine di cui al precedente art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Il conseguimento di patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture, rilasciati in carta da bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

Art. 6.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4, nonchè dei titoli valutabili non in regola con le norme sul bollo.

La data di presentazione delle domande e dei documenti suddetti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per le domande e i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sui quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art 6, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, ed integrata, per gli esami di idoneità tecnica, da un esperto nella materia oggetto della prova pratica.

Art. 8.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Sono ammessi alla prova di idoneità tecnica i candidati che in detta valutazione abbiano riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non vi riporti una votazione di almeno sei decimi.

La somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con quello ottenuto nella prova di idoneità tecnica costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene determinata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 9.

L'esame di cui al presente concorso consiste in una prova di idoneità tecnica, tendente ad accertare la capacità di guida di un'autovettura, l'elementare conoscenza delle parti principali del motore e del loro funzionamento, nonchè la conoscenza della segnaletica stradale e delle norme del codice della strada.

La prova stessa avrà luogo in Roma, presso la Corte dei conti, via Baiamonti n. 25.

Ai candidati ammessi alla suddetta prova sarà data comunicazione, almeno venti giorni prima, del giorno e dell'ora in cui dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la menzionata prova di idoneità tecnica i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova di idoneità tecnica debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e in regola con le disposizioni della legge sul bollo, attestanti il possesso degli eventuali titoli che, in base alla normativa vigente, diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o, se non ancora rilasciato, certificato della competente autorità scolastica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo, ovvero copia del diploma stesso, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare di diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato della competente prefettura attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, primo comma, della patente, almeno di tipo « C », per la guida di autoveicoli;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati

invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dello art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato o in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate e Corpi di polizia sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*), *f*) e *h*), nonché una copia integrale dello stato matricolare civile o militare.

Art. 13.

I documenti presentati o spediti al segretariato generale della Corte dei conti oltre il termine stabilito dal precedente art. 12 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare civile o militare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, subordinatamente all'esito favorevole di un esame psicotecnico, agenti tecnici in prova per la durata di mesi sei, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario tecnico.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Presidente: TEMPESTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1978
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 62

ALLEGATO

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale in data 29 maggio 1978.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . presso . . . . . .;

5) è in possesso della patente automobilistica di tipo «C» (o eventualmente superiore), rilasciata dalla prefettura di . . . . . in data . . . per uso . . . . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) allega i sottoindicati documenti . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. (5) . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4733)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 255, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di conducente di automezzi qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Piemonte, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4286)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a quattro posti di elettricista qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 256, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a quattro posti di elettricista qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Piemonte, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4287)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di fotografo qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 257, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di fotografo qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Piemonte, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4288)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di idraulico qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 258, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso ad un posto di idraulico qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Piemonte, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4289)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di manovale comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 259, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di manovale comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Piemonte, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4290)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di muratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 254, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di muratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Piemonte, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4291)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di falegname specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Piemonte.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 253, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso a tre posti di falegname specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Piemonte, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4292)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di muratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 247, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore del concorso a due posti di muratore specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4293)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di elettricista qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 248, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di elettricista qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4294)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di fotografo qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 249, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di fotografo qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4295)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di idraulico qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 250, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di idraulico qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4296)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di manovale comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 251, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di manovale comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4297)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di pittore comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 252, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di pittore comune (3ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4298)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di falegname specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 246, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di falegname specializzato (1ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4299)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di elettricista qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi del Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-6 del gennaio-giugno 1977, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1977, registro n. 5 Beni culturali, foglio n. 329, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione del vincitore e degli idonei del concorso ad un posto di elettricista qualificato (2ª categoria) nel ruolo degli operai dell'Amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Friuli-Venezia Giulia, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

(4300)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione all'art. 2 della determinazione ministeriale 11 gennaio 1978, relativa all'assunzione di quattrocentosessantaquattro ex allievi operai civili della Difesa che hanno conseguito l'attestato d'idoneità all'esercizio di un mestiere nel 1975 o nel 1976, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 43 del 13 febbraio 1978.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la determinazione ministeriale 11 gennaio 1978, registrata alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1978, registro n. 4 Difesa, foglio n. 97, ed in particolare l'art. 2 che prevede, tra l'altro, l'assunzione di cinque allievi operai formati nella qualifica di coloritore, verniciatore a spruzzo presso l'O.R.Me.C. di Nola;

Considerato che per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio si rende necessario destinare i predetti cinque allievi operai presso la Dirartimiles di Roma;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1978, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 della determinazione ministeriale 11 gennaio 1978 è modificato nella parte che prevede l'ente di prima destinazione degli ex allievi operai formati nel mestiere di coloritore, verniciatore a spruzzo, e gli allievi stessi devono intendersi assegnati alla Dirartimiles di Roma, anzichè all'O.R.Me.C. di Nola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1978

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *maggio* 1978
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 213

(4816)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova di stenografia del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di applicato stenodattilografo in prova.

La prova di stenografia del pubblico concorso, per soli esami, a dieci posti di applicato stenodattilografo in prova, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1977, n. 2495, registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 90, avrà luogo a Roma in più turni, con inizio alle ore 7,30, dal 1° al 10 luglio 1978 presso il collegio ingegneri ferroviari italiani, stazione Termini, via Giolitti, 34.

(4885)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1746 in data 5 aprile 1976, con il quale venne indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1975;

Visti e riscontrati regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 2 in data 30 gennaio 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Perelli Fabio	punti	49,500	su 120
2. Giampaolini Giovanni	»	45,610	»
3. Mastrocola Mario	»	45,000	»
4. Sammarco Enrico	»	44,100	»
5. Giancrisostomi Alberto Mario	»	43,200	»
6. Tosi Federico	»	42,060	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni di Cessapalombo, Esanatoglia, Loro Piceno, Pievetorina, San Ginesio, Serravalle del Chienti ed Ussita.

Macerata, addì 10 maggio 1978

Il medico provinciale: PUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1788, in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1975;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche n. 2 in data 30 gennaio 1973;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Perelli Fabio: Ussita - unica;
2) Giampaolini Giovanni: Esanatoglia - unica;
3) Mastrocola Mario: Loro Piceno - 2ª condotta;
4) Sammarco Enrico: Pievetorina - 2ª condotta;
5) Giancrisostomi Alberto Mario: San Ginesio - 2ª condotta;
6) Tosi Federico: Cessapalombo - unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 10 maggio 1978

Il medico provinciale: PUCCI

(4376)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 516 dell'11 luglio 1977, con il quale veniva bandito pubblico concorso per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma alla data del 30 novembre 1976;

Ritenuto opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice degli esami del predetto concorso;

Vista la nota n. 613.1768 del 31 marzo 1978 della regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto n. 3720 del 19 maggio 1978, con il quale il medico provinciale di Parma ha nominato il dott. Dalmazio Bellazzi, veterinario condotto di Fidenza, componente della predetta commissione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;
Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Cammi dott. Romano, della sezione decentrata del comitato di controllo di Parma.

Componenti:

Artioli prof. Delfo, dell'Università di Parma;
Scatozza prof. Franco, dell'Università di Parma;
Sbizzera dott. Ferdinando, veterinario provinciale della regione Emilia-Romagna;
Bellazzi dott. Dalmazio, veterinario condotto di Fidenza.

Segretario:

De Blasio dott. Pasquale, funzionario amministrativo dell'ufficio medico provinciale di Parma.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori in Parma non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della pretura e dei comuni interessati.

Parma, addì 19 maggio 1978

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(4582)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(2105/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CONEGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Conegliano (Treviso).

(2106/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI GALLARATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione per il dipartimento di rianimazione ed unità coronarica;

un posto di assistente della divisione di endocrinologia e medicina costituzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2110/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto (il numero dei posti è elevato a due) e due posti di assistente (il numero dei posti è elevato a cinque) del servizio di cardiologia con unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gallarate (Varese).

(2111/S)

OSPEDALE DI MIRANO

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Mirano (Venezia).

(2103/S)

OSPEDALE « NIGUARDA » DI MILANO

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo della divisione guardia-pronto soccorso-chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(2099/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO « G. PINI » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(2100/S)

OSPEDALE « PARADISO » DI GIOIA DEL COLLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Gioia del Colle (Bari).

(2098/S)

OSPEDALE CIVILE « G. A. ALIVESI » DI ITTIRI

Concorso ad un posto di primario di laboratorio

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ittiri (Sassari).

(2104/S)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(2112/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(2096/S)

OSPEDALE « ELENA D'AOSTA » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(2102/S)

OSPEDALE DI ARIANO IRPINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;

un posto di assistente analista;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ariano Irpino (Avellino).

(2108/S)

OSPEDALI DI ROMANO DI LOMBARDIA E MARTINENGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Romano di Lombardia (Bergamo).

(2109/S)

OSPEDALE «S. BENEDETTO» DI ALATRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione;

un posto di aiuto analista;

un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Alatri (Frosinone).

(2097/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione dermatologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione dermatologica, riservato ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, per la carriera direttiva (gruppo «A»).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(2107/S)

OSPEDALE «G. DE BOSIS» DI CASSINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto oculista;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cassino (Frosinone).

(2101/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1978, n. **16.**

Indennità agli amministratori dei consorzi socio-sanitari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 17 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'esercizio delle potestà previste dai rispettivi statuti i consorzi socio-sanitari, possono deliberare la corresponsione ai rispettivi presidenti di una indennità mensile di carica entro i seguenti limiti:

a) consorzi fino a 20.000 abitanti o a 40.000 Ha di superficie . . . . L. 180.000

b) consorzi da 20.001 abitanti a 40.000 abitanti o da 40.001 Ha a 60.000 Ha di superficie . . . » 240.000

c) consorzi oltre 40.000 abitanti o altre 60.000 Ha di superficie . . . . » 300.000

Per i componenti del consiglio direttivo può essere deliberata una indennità di presenza fino a L. 10.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio stesso.

Art. 2.

A tutti i componenti dell'assemblea consortile può essere corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute dell'assemblea fino a lire 10.000.

Art. 3.

La indennità mensile di carica del presidente non può cumularsi con le indennità parlamentare, regionale, provinciale e comunale, eccezione fatta per quelle previste dagli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Art. 4.

A tutti i componenti degli organi del consorzio socio-sanitario che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio del consorzio, in località distante non meno di 15 chilometri dalla sede dello stesso, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute o, ove usino un mezzo proprio il rimborso di una somma a chilometro fino a un sesto del costo di un litro di benzina.

Agli stessi è inoltre corrisposto nei casi suddetti e secondo quanto stabilito da ciascun consorzio o il rimborso delle altre spese effettivamente sostenute o l'indennità di missione secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

Agli stessi può inoltre essere corrisposto, se risiedono in località diversa dalla sede del consorzio, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta dell'assemblea, del comitato direttivo o di altri organi collegiali del consorzio, nella misura indicata al precedente primo comma.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 9 marzo 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 *gennaio* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 6 *marzo* 1978.

(3638)

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1978, n. **17.**

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione relativamente alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci. Subdelega alle province.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 96, comma secondo, lettera *B*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le funzioni amministrative delegate concernono le attività istruttorie relative alla tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, secondo la disciplina dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32.

Negli articoli seguenti per indicare la legge 6 giugno 1974, n. 298, sono usate le parole «legge statale».

Art. 2.

L'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente è subdelegato alle province che vi provvedono nell'ambito della propria organizzazione.

I comitati provinciali preposti, a norma della legge statale, alla tenuta dell'albo degli autotrasportatori di merci, si avvalgono dell'attività istruttoria svolta dalle province.

Art. 3.

Le direttive impartite dal Governo, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'esercizio delle funzioni delegate. sono comunicate alle province dal presidente della giunta regionale, a norma dell'art. 4 dello statuto.

Direttive ulteriori di attuazione possono essere impartite in ogni tempo dal consiglio regionale ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30.

Le province trasmettono annualmente alla giunta regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

Art. 4.

Con separati successivi provvedimenti, da adottarsi in relazione al disposto degli articoli 112, 122, 131 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in corso di attuazione, sarà provveduto d'intesa con le amministrazioni provinciali:

1) alla determinazione ed erogazione delle quote di finanziamento alle province a fronte degli oneri gravanti su di esse per lo svolgimento delle mansioni di cui alla presente legge;

2) alla messa a disposizione delle province stesse del contingente di personale stettamente indispensabile per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 17 marzo 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 *febbraio* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *marzo* 1978.

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1978, n. **18.**

Attribuzioni ad uffici regionali dei compiti e delle funzioni di cui al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n.* 13 *del* 24 *marzo* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I compiti e le funzioni attribuite dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 1669 «Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica» e successive modificazioni, all'ingegnere capo ed agli uffici del genio civile, per quanto trasferito alla competenza regionale per effetto dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1977, relativo alla delimitazione dei bacini idrografici a carattere interregionale, sono svolti in via transitoria rispettivamente dai coordinatori, dal personale e dagli uffici regionali del genio civile.

Con provvedimento della giunta saranno stabilite le modalità per lo svolgimento delle suddette funzioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 17 marzo 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 14 *febbraio* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 13 *marzo* 1978.

(3639)

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1978, n. **19.**

Anticipazione dei contributi di esercizio per l'anno 1978 alle imprese di diritto privato con partecipazione di enti pubblici e a società cooperative di lavoro che esercitano autoservizi di linea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 7 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di consentire alle imprese di diritto privato nelle quali gli enti pubblici abbiano partecipazione finanziaria di maggioranza e alle imprese costituite in forma di società cooperative di lavoro che hanno beneficiato dei contributi di cui alla legge regionale 25 agosto 1977, n. 67, di fronteggiare anche per l'anno in corso l'onere della spesa per il personale in attuazione dei contratti di lavoro, la giunta regionale è autorizzata a concedere alle stesse una anticipazione, a titolo di acconto sui contributi di esercizio relativi all'anno 1978, pari all'intero importo del contributo a ciascuna di esse assegnato a norma della legge predetta.

L'anticipazione di cui al comma precedente sarà pagabile in unica soluzione.

Art. 2.

Le imprese che intendano ottenere l'anticipazione di cui al precedente articolo devono presentare domanda al presidente della giunta regionale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'erogazione dell'anticipazione stabilita dalla presente legge provvede la giunta regionale a norma dell'art. 46 dello statuto.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 2.000.000.000, è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 58600, che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo art. 5.

Art. 5.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « Spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63000. — Fondi globali . L. 2.000.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 58600. — Anticipazione sui contributi di esercizio per l'anno 1978 alle imprese di diritto privato con partecipazione di enti pubblici ed a società cooperative di lavoro che esercitano autoservizi di linea . . . . L. 2.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 29 marzo 1978

p. *Il Presidente*: BARTOLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 28 marzo 1978, n. 227)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 marzo 1978.

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1978, n. **20**.

Modifiche all'articolo unico della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 7 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di validità del divieto di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 16, nel testo modificato dall'articolo unico della legge regionale 24 febbraio 1975, n. 17, è prorogato al 30 giugno 1978.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 29 marzo 1978

p. *Il presidente*: BARTOLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 28 marzo 1978, n. 227)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 marzo 1978.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978, n. **21**.

Intervento regionale sul territorio colpito da calamità naturali il 28 agosto 1977. Comune di Montignoso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 7 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In mancanza di strumenti urbanistici generali o particolareggiati approvati, l'esecuzione, entro il 30 giugno 1978, delle opere di ricostruzione degli impianti balneari distrutti o parzialmente distrutti a seguito dell'eccezionale evento atmosferico del 28 agosto 1977; e ricadenti nella zona di demanio marittimo lungo il litorale del comune di Montignoso, è ammessa nel numero e nel volume preesistenti e secondo allineamenti che saranno fissati dall'amministrazione comunale.

Le concessioni sono gratuite ai sensi dell'art. 9, lettera *g*), della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, qualora la ricostruzione degli impianti suddetti avvenga entro il 30 giugno 1978.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

p. *Il Presidente*: BARTOLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 28 marzo 1978, n. 227)

La presente legge è stata approvata del consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 28 marzo 1978.

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978, n. **22**.

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 1975, n. 67.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 7 aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 67, è così sostituito:

« La commissione provinciale è costituita con atto del consiglio regionale su proposta della giunta e dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati.

Le lettere *a*), *b*), e *c*) del terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 67, sono così sostituite:

a) da tredici rappresentanti delle organizzazioni professionali più rappresentative degli imprenditori di cui alla lettera *a*) dell'art. 2, designati dalle rispettive organizzazioni più rappresentative a livello regionale, dei quali undici in rappresentanza dei coltivatori diretti proprietari o affittuari, enfiteuti e loro coadiuvanti e due in rappresentanza dei coloni, mezzadri e loro coadiuvanti;

b) da due rappresentanti degli imprenditori di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, designati dalle rispettive organizzazioni più rappresentative a livello regionale;

c) da un rappresentante per ciascuno degli ordini o collegi provinciali dei dottori agronomi, dei periti agrari e dei veterinari scelti su terne di nomi designati rispettivamente dagli ordini o dai collegi stessi ».

Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 67, è così sostituito:

« Il presidente ed il vice presidente della commissione sono eletti a maggioranza, tra i componenti di cui alle lettere *a*) e *b*) ».

L'art. 9 della legge regionale 5 giugno 1975, n. 67, è abrogato.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

p. *Il Presidente*: BARTOLINI
(incaricato con decreto del presidente della giunta regionale 28 marzo 1978, n. 227)

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 28 marzo 1978.

(4185)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1978, n. 3.

Istituzione dei dipartimenti e della commissione per il piano di sviluppo regionale.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 3 *maggio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, ai sensi degli articoli 17 e 18 dello statuto e per l'attuazione del programma politico e amministrativo, è strutturata in dipartimenti per settori omogenei ai quali sono assegnati i singoli membri della giunta, in base al punto 3) del citato art. 18.

Art. 2.

Sono istituiti i seguenti dipartimenti:

1) assetto ed utilizzazione del territorio (Urbanistica. Beni ambientali. Tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale. Viabilità. Acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale. Edilizia pubblica e residenziale. Navigazione e Porti lacuali. Opere portuali ed idrauliche di competenza regionale. Caccia. Pesca nelle acque interne. Sistemazione idrogeologica e forestale. Uso delle acque. Ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione. Circoscrizioni comunali. Decentramento).

2) Sviluppo economico (Fiere e mercati. Attività commerciali. Turismo ed industria alberghiera. Acque minerali e termali. Cave e torbiere. Artigianato, industria e consorzi industriali. Agricoltura e foreste. Partecipazioni regionali. Bilancio. Rendiconto. Demanio e patrimonio della Regione).

3) Servizi sociali (Polizia locale urbana e rurale. Beneficenza pubblica. Assistenza sanitaria e ospedaliera. Assistenza e promozione sociale. Lavoro ed emigrazione. Istruzione artigiana e professionale. Assistenza scolastica. Beni culturali. Musei e Biblioteche. Tempo libero. Informazione e promozione culturale. Sport).

Art. 3.

Il personale e gli uffici dei vari rami di amministrazione, secondo i raggruppamenti indicati nell'art. 2, costituiscono la struttura organizzativa ed amministrativa dei dipartimenti.

Art. 4.

Il dipartimento, per i settori di propria competenza, assolve compiti che attengono alla elaborazione dei piani, dei programmi e delle iniziative legislative; formula le proposte per gli atti deliberativi; predispone e fornisce alla giunta regionale ed alla commissione di cui al successivo art. 9, la documentazione ed i dati concernenti:

a) il programma regionale di sviluppo di altre regioni, nonchè il processo di adeguamento del programma ai mutamenti della realtà economica e sociale della Regione;

b) il piano di assetto territoriale;

c) i piani di difesa del suolo;

d) gli altri piani e programmi settoriali;

e) la legislazione regionale riguardante il trasferimento di funzioni dallo Stato alla Regione e da questa agli enti locali per il completo esercizio delle competenze delegate;

f) la gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti, aziende e società dipendenti dalla Regione e a partecipazione regionale;

g) la copertura finanziaria nel rispetto dell'art. 65 dello statuto.

Il dipartimento, inoltre cura e provvede a tutti gli atti necessari per l'esecuzione ed il coordinamento, nella fase attuativa, dei programmi approvati dagli organi regionali.

Ai consiglieri regionali, che ne facciano richiesta, il dipartimento deve fornire, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, copia dei documenti di cui alle materie del presente articolo.

Art. 5.

Gli assessori di ciascun dipartimento sono collegialmente responsabili del funzionamento e della direzione del dipartimento e sottopongono unitariamente alla giunta regionale, sulla base dei documenti preparati dai gruppi di lavoro, le singole proposte e gli atti deliberativi in modo da conseguire, anche nella fase operativa, gli obiettivi prefissati dai piani e dai programmi, nel rispetto dei principi della partecipazione e delle finalità della programmazione sanciti dallo statuto regionale.

Gli assessori del dipartimento presiedono con rotazione trimestrale le riunioni e provvedono alle relative convocazioni.

Ciascun assessore, all'interno del dipartimento, è preposto ad uno o più rami di amministrazione.

Art. 6.

Nell'ambito di ciascun dipartimento, tenuto conto delle sue articolazioni settoriali-amministrative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, è costituito un gruppo permanente di lavoro coordinato da un esperto altamente qualificato nelle materie proprie del dipartimento con incarico a tempo determinato, conferito dal consiglio regionale, su proposta della giunta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 dello statuto regionale.

In relazione a specifiche esigenze e per la durata delle stesse possono essere chiamati a far parte del gruppo di lavoro, con successiva delibera di giunta regionale, anche funzionari di enti, aziende e società regionali di cui all'art. 69 dello statuto o di enti comunque sottoposti alla tutela e vigilanza della Regione.

Per problemi connessi alla competenza di più dipartimenti e per il coordinamento di attività interdipartimentali, i gruppi permanenti di lavoro possono riunirsi congiuntamente al fine di approfondire aspetti di ordine generale e settoriale, per l'attuazione del programma e dei compiti di ciascun dipartimento.

Art. 7.

Gli assessori del dipartimento, una volta all'anno convocano il personale del dipartimento stesso per accertare l'andamento del lavoro svolto e per discutere e raccogliere proposte in merito al funzionamento dei servizi e delle strutture operative.

La convocazione può aver luogo, anche più volte nel corso dell'anno, se la richiesta motivata viene avanzata almeno dalla metà degli addetti al dipartimento e per argomenti specifici.

La relazione annuale viene svolta dall'esperto-coordinatore del gruppo permanente di lavoro.

Le proposte che scaturiscono vengono sottoposte all'esame e alle decisioni della giunta regionale.

Art. 8.

Gli uffici centrali dei vari settori facenti parte di uno stesso dipartimento, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, dovranno essere sistemati in una unica sede dipartimentale.

Art. 9.

Per il conseguimento degli obiettivi di programmazione di cui agli articoli 55 e 56 dello statuto regionale e per un più efficace e coordinato adempimento delle relative attribuzioni della giunta e del consiglio regionale è costituita la commissione per il piano di sviluppo regionale.

La commissione è organismo permanente per l'elaborazione di proposte in merito agli indirizzi ed alle scelte del piano generale di sviluppo, dei piani settoriali, dei programmi, nonchè in merito all'intervento ordinario e straordinario dello Stato.

La giunta sulla base delle scelte e degli indirizzi approvati dal consiglio predispone i piani generali e settoriali ed i programmi dopo che la commissione avrà espresso il suo parere sui documenti predisposti dai dipartimenti a norma dello art. 4 della presente legge.

La commissione dà inoltre parere sull'assegnazione di eventuali incarichi esterni o sulla richiesta di consulenze per la formulazione di piani e programmi o per la elaborazione di ricerche di base.

Art. 10.

La commissione è composta da otto consiglieri regionali eletti dal consiglio con voto limitato a tre.

Essa elegge nel suo seno il presidente a maggioranza di voti.

Alla commissione partecipano obbligatoriamente i tre assessori che presiedono i dipartimenti e l'assessore preposto alla programmazione.

Sulle proposte della commissione, nonchè sui pareri da essa espressi, il presidente riferisce di volta in volta alla giunta regionale.

La sede della commissione è presso gli uffici della giunta regionale.

La commissione, ai fini dello svolgimento della sua attività, si avvale dell'ufficio del piano di cui all'articolo seguente.

Art. 11

Al fine di provvedere alla elaborazione del piano di sviluppo economico-sociale e di assetto del territorio della Regione, è costituito, con sede presso la giunta regionale, l'ufficio del piano.

L'ufficio del piano è composto:

da tre esperti a tempo pieno, nominati dal consiglio regionale, a tempo determinato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68 dello statuto regionale;

dai coordinatori dei gruppi di lavoro dipartimentali;

da dodici esperti, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a sei, che dovranno prestare la loro consulenza ogni volta che sarà loro richiesta.

Svolge le mansioni di segretario dell'ufficio del piano un dipendente regionale con qualifica di dirigente di settore, nominato dalla giunta regionale.

Art. 12.

Le commissioni consiliari permanenti esercitano il controllo sulla attuazione dei piani e dei programmi a norma dell'art. 16 dello statuto regionale.

Art. 13.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel cap. 1001106 per lire 30 milioni e nel cap. 5115102 per lire 70 milioni previsti nel bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Art. 14.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge la giunta regionale deve presentare al consiglio regionale progetto di legge concernente «Nuove norme sull'ordinamento amministrativo della Regione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 2 maggio 1978

FERRARA

(4650)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781620)